



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 8/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6864/P** del

registro di segreteria, depositato il 24 maggio 2023, promosso da:

- **Omissis**, nato a *Omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Saya (P.E.C giuseppesaya@pec.it) del Foro di Messina ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Messina nella Via

Cesare Battisti, n. 265/b.

contro

- **l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 816/2022 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 16/11/2022, pubblicata il 18/11/2022, non notificata.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato Peppino Barreca, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Saya, giusta delega scritta depositata in udienza, e, per l'INPS l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

Ritenuto in**FATTO**

1. L'odierno appellante, già docente dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Omissis, con il ricorso in primo grado ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995, sostenendo di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. In tale prospettiva, deduceva l'erroneità del provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria adottato dall'INPS nonché del verbale della Commissione medica di verifica di Palermo del 20.7.2017, che ne costituiva il presupposto.

L'allora ricorrente ha affermato di aver prestato servizio fino al *omissis* e che, con decreto n. *omissis* datato *omissis*, il proprio rapporto di lavoro era stato risolto per inidoneità fisica, non dipendente da causa di servizio, in conformità al suddetto verbale della Commissione Medica di Verifica n. *omissis* del 20 luglio 2017, che, accertata l'infermità "*disturbi del comportamento con umore disforico e capacità relazionali coartate in assenza di consapevolezza di malattia e di*

valutazione psichiatrica recente; BPCO/asma" lo ha dichiarato "permanentemente non idoneo al servizio nelle mansioni di appartenenza; permanentemente non idoneo a proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza (dispensa dal servizio), non inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge 335/1995".

Nell'allegare l'erroneità e la contraddittorietà di detto verbale, il ricorrente ha chiesto di volersi disporre, in via istruttoria, apposita consulenza tecnica d'ufficio onde accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995.

Il giudice di primo grado, previa ricostruzione del fascicolo di causa con la pertinente documentazione versata in atti dall'ex amministrazione datrice di lavoro, ha demandato l'accertamento medico-legale alla V Sezione del Collegio Medico Legale presso la Sezione giurisdizionale formulando il quesito: se alla data della dispensa dal servizio (o eventualmente in data successiva), il ricorrente fosse nello stato di assoluta e permanente inabilità al lavoro, in ragione dell'infermità lamentata.

L'organo tecnico, sulla base della documentazione sanitaria agli atti e, previa visita medica del ricorrente, ha concluso, con articolate argomentazioni, per l'insussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità. A seguito, poi, delle osservazioni redatte dal consulente medico di parte avverso le conclusioni della consulenza d'ufficio, il predetto Collegio Medico Legale ha chiarito che la diagnosi di "*BPCO classificata di grado 4*" non risultava in realtà assistita da adeguata

documentazione specialistica e che l'esame obiettivo effettuato sul ricorrente nel corso delle operazioni peritali aveva evidenziato "*BPCO asmatiforme e tachicardia parossistica*", patologie compensabili dalla corretta terapia e che non ponevano il ricorrente nello stato di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

Pertanto, il Collegio Medico Legale, nel confermare il proprio precedente parere, ha ritenuto che l'istante avesse sufficienti capacità lavorative da permettergli un lavoro sedentario d'ufficio senza elevate responsabilità.

Il decidente, sulla scorta del parere negativo reso dall'organo di consulenza ed in assenza di elementi probatori di segno contrario prodotti dal ricorrente, ha respinto il ricorso.

2. Con l'odierno atto di appello si deduce che la sentenza sia affetta da vizio di extrapetizione e di ultrapetizione in quanto unicamente basata sull'elaborato peritale del Collegio medico legale che si è pronunciato sull'esistenza di una infermità non dichiarata e non documentata (patologia psichiatrica), e dunque non facente parte del *petitum*, mentre aveva tralasciato di esaminare le pertinenti patologie documentate dal ricorrente (polmonari e cardiologiche).

Si allega altresì la nullità della sentenza impugnata per apparente motivazione in quanto, avendo il giudice acriticamente aderito alle valutazioni della CML, non sono state esplicitate le ragioni della decisione assunta.

Chiede di nominare un consulente tecnico d'ufficio esterno per la rivalutazione della patologia respiratoria, non adeguatamente

considerata nel giudizio di primo grado.

3. L'INPS si è costituito con memoria depositata il 17.5.2024 per rilevare l'inammissibilità del gravame in quanto vertente su questioni di fatto e per chiederne, in subordine, il rigetto con vittoria di spese.

4. Con pec del 30.10.2023 l'Avv. Elio Francesco Falcone, difensore dell'appellante ha comunicato la rinuncia al mandato difensivo formulando istanza di rinvio dell'udienza di trattazione al fine di consentire la costituzione del nuovo difensore, con richiesta di rimessione in termini per il deposito di memorie difensive.

Con decreto n. 356/2023 del 30.10.2023, è stato disposto il rinvio dell'udienza, già fissata per il 9 novembre 2023, all'8 febbraio 2024 fissando il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di documenti e memorie.

Il 29/01/24 si è costituito il nuovo difensore dell'appellante, Avv. Alberto Raffadale, con il deposito di memoria in cui, facendo proprie le doglianze contenute nell'atto di appello, ha ulteriormente articolato le tesi difensive.

All'udienza dell'8/2/2024, l'avvocato Raffadale ha rappresentato di aver rinunciato al mandato difensivo ed ha chiesto l'autorizzazione al deposito della documentazione con prova dell'avvenuta notificazione all'assistito. Il Presidente ha autorizzato il deposito in udienza ed ha disposto il rinvio dell'udienza al 6.6.2024 al fine di garantire il diritto di difesa dell'appellante. Il verbale di udienza è stato notificato al *Omissis*, a mezzo Unep, dalla Segreteria della Sezione.

All'udienza pubblica del 6.6.24 era presente l'avvocato Raffadale il

quale ha ribadito di avere rinunciato al mandato ed ha affermato che non vi è ancora la costituzione di un nuovo difensore. Presente il Sig. *Omissis*, che, previa autorizzazione del Presidente, ha depositato l'istanza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, volta alla designazione di un avvocato specializzato in diritto amministrativo che possa difenderlo. L'appellante ha quindi chiesto un differimento dell'udienza per consentire la costituzione di un nuovo difensore. L'INPS non si è opposto.

In accoglimento dell'istanza di parte appellante, è stato disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 5.12.24.

Il 25.11.24 l'appellante ha depositato personalmente una memoria per sostenere le proprie ragioni e il giorno successivo ha versato al fascicolo la documentazione richiamata nella suddetta memoria.

Il 29.11.24 è pervenuta la procura speciale in favore del nuovo difensore, Avv. Giuseppe Saya del Foro di Messina.

All'udienza del 5 dicembre 2024, il Presidente, sentito il Collegio, rilevato che la *procura ad litem* depositata presentava dei vizi formali, essendo priva della certificazione di autografia della sottoscrizione della parte e di attestazione di conformità dell'atto all'originale analogico in possesso del difensore, ha concesso all'appellante un termine per la regolarizzazione del mandato difensivo con rinvio della trattazione della causa all'udienza del 9 gennaio 2025.

Il 30.12.224 il difensore dell'appellante ha provveduto a depositare la procura speciale regolarizzata e note difensive a sostegno del gravame proposto.

All'udienza del 9 gennaio 2025, l'Avv. Barreca, per l'appellante, ha insistito nei motivi di appello e ha chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice di primo grado. L'avvocato Norrito, per l'INPS, si è riportata alle difese articolate nella memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuta regolarizzazione della procura *ad litem* da parte del difensore dell'appellante, nei termini indicati nell'ordinanza a verbale del 5 dicembre 2024.

2. Avuto riguardo alle doglianze manifestate dall'appellante, va osservato che nel processo di appello in materia pensionistica vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto. Il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone infatti che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l.15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente *ratione temporis*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa

Corte ha avuto modo di precisare che *“il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti”* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare la *“ratio decidendi”*);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto”* (ordinanza n. 84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non

permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come succintamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, quanto al profilo dell'apparente motivazione, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, della pretesa pensionistica oggetto di controversia.

L'appellante, ancora, nel dedurre il vizio di extrapetizione e di ultrapetizione, atteso che, a suo dire, sono state valutate soltanto le patologie di natura psichiatrica (non rientranti nel *petitum*) mentre è stata sottovalutata la gravità di altre infermità (polmonari e cardiocircolatorie), in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto ovvero della dedotta sussistenza dei requisiti di carattere medico legale per la pensione di inabilità.

Sul punto, occorre anche precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste il denunziato vizio di extrapetizione e di ultrapetizione in quanto egli, nel giudizio di primo grado, ha integralmente avversato il parere medico-legale della Commissione medica di verifica di Palermo del 20.7.2017, ostativo alla

concessione della pensione di inabilità; sicché tutte le patologie indicate nel suddetto verbale del 20.7.2017 sono state compiutamente esaminate dal CML e non soltanto alcune, come erroneamente sostenuto nell'atto di gravame. Dall'esame, poi, della sentenza impugnata si trae che il giudice territoriale abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul controverso profilo sanitario, sulla scorta dell'elaborato peritale del CML del Ministero della difesa al quale è stato peraltro richiesto un ulteriore chiarimento dopo le repliche del ricorrente.

Orbene, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata emerge che non vi è stata alcuna pretermissione delle difese articolate dal ricorrente e che il giudice ha interamente esaminato la documentazione sanitaria da costui prodotta in giudizio.

Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi e il rigetto dell'istanza di ordine istruttorio formulata, vertente sul riscontro dei requisiti di ordine sanitario in capo all'appellante.

Da ultimo, in ragione di quanto ampiamente esposto, non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti al primo giudice (art. 170, c. IV, c.g.c.), giusta richiesta del difensore dell'appellante formulata oralmente all'odierna udienza.

3. Il gravame proposto da parte appellante va dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni,
n. 816/2022.

In relazione all'esito del giudizio, appare opportuno disporre la
compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione
siciliana, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il gravame con conferma della sentenza
impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28/01/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 28/01/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(firmato digitalmente)